


KeyNews

Business Unit Wealth Management
Gennaio 2019

09 - 2014



Dalla Business Unit Wealth Management, una selezione commentata delle sentenze più interessanti nel settore Wealth.

INDICE

I	Riconoscimento di trust regolato da legge straniera
II	Revoca del testamento
III	Testamento e polizza assicurativa
IV	Cointestazione del conto corrente
V	Trust e testamento
VI	Tassazione della vendita di opere d'arte
VII	La tassazione del patto di famiglia

I Riconoscimento di trust regolato da legge straniera

Deve escludersi la riconoscibilità di un trust interno qualora il relativo atto istitutivo privi il guardiano del potere di proporre qualunque azione (comunque riferibile al rapporto nascente dall'atto istitutivo) contro il trustee e/o i beneficiari ed attribuisca al disponente medesimo il potere di revocare il guardiano titolare, a sua volta, del potere di revoca nei confronti del trustee. Il fatto che la legge regolatrice del trust – legge di Jersey – consenta al disponente di trattenere per sé una serie di prerogative, senza con ciò pregiudicare la validità del trust, non esclude tuttavia che lo stesso trust possa non essere riconosciuto. (Breve nota a Corte d'appello di Bologna, sentenza n. 143, depositata l'11 gennaio 2019)



Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione del giudice di primo grado, secondo cui deve escludersi la riconoscibilità di un trust interno nell'ipotesi in cui il relativo atto istitutivo contempli, ad un tempo, la previa rinuncia del guardiano ad esercitare qualsiasi azione (comunque riferibile al rapporto nascente dall'atto istitutivo) contro trustee e beneficiari ed il potere esclusivo e diretto del disponente di revocare il guardiano, titolare, a sua volta, del potere di revoca nei confronti del trustee.

In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto che, mancando uno degli elementi considerati dalla Convenzione de L'Aja come imprescindibili per la regolarità del trust, e, nello specifico, in assenza della "certezza della volontà delle parti di istituire un trust" (c.d. *certain of intention*), il trust non potesse essere riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano.

Il Tribunale, inoltre, ha ravvisato una violazione dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della citata Convenzione, ai sensi del quale "*il fatto che il costituente si riservi alcune prerogative [...] non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust*". La disposizione in esame deve essere infatti interpretata partendo dal considerare la sua *ratio*: pertanto, è sì consentito al disponente di riservarsi alcune prerogative, ma al solo fine di assicurare la protezione dei beneficiari e il perseguimento dello scopo del trust. Non qualsiasi prerogativa può quindi validamente rimanere nella disponibilità del costituente del trust.

Nella vicenda in esame, tanto la mancanza del requisito della "certezza della volontà delle parti di istituire un trust", quanto la violazione dell'ultimo capoverso dell'art. 2 della citata Convenzione, sono state ricavate dal Tribunale dalla ricostruzione sistematica delle clausole dell'atto istitutivo. Quest'ultimo, infatti, contemplava, ad un tempo, la previa rinuncia del guardiano a qualunque azione comunque riferibile al rapporto nascente dall'atto istitutivo, nonché il potere esclusivo e diretto del disponente di revocare il guardiano, a sua volta titolare del potere di revoca del trustee, senza obbligo di motivazione alcuna.

Tali elementi, a giudizio del Tribunale, confermano, da un lato, il controllo assoluto mantenuto dal disponente, dall'altro la privazione dei guardiani di qualsiasi potere di voto o di opposizione alle scelte del disponente, difettando qualsiasi sua funzione di protezione e tutela dei beneficiari. Il difetto genetico dell'atto istitutivo rende, quindi, il trust in parola non riconoscibile da parte dell'ordinamento giuridico italiano, in quanto funzionale al raggiungimento di effetti ripugnanti per il nostro ordinamento.

In aggiunta a quanto valutato dal giudice di prime cure, la Corte d'appello di Bologna ha osservato che a nulla rileverebbe la circostanza che la legge regolatrice del trust – quella di Jersey – consenta al disponente di trattenere per sé talune prerogative senza perciò pregiudicare la validità del trust, a ciò conseguendo che, sulla base del principio del "*favor trust*", il trust valido secondo la legge prescelta dovrebbe ritenersi valido anche per la legge italiana.

Nel caso in cui l'esercizio di tale facoltà porti in concreto all'istituzione di un trust che risulti privo dei presupposti individuati dalla Convenzione dell'L'Aja, anche un trust perfettamente valido in base alla legge straniera non potrebbe, invece, essere riconosciuto nell'ordinamento interno.

II

Revoca del testamento

In caso di "accertamento giudiziale dello stato di figlio" intervenuto dopo la morte del testatore, il testamento del de cuius è revocato (di diritto), ex art. 687 cod. civ., a nulla rilevando il fatto che il de cuius, pur essendo stato a conoscenza dell'esistenza del figlio mentre era in vita, non abbia inteso riconoscerlo.

(Breve nota a Cassazione, sentenza n. 169, depositata in data 5 gennaio 2018)

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Cassazione ha affermato due importanti principi e, nello specifico, che (i) la *ratio* dell'art. 687 cod. civ. sarebbe da ravvisarsi nella *"esigenza di tutela oggettiva della situazione dei figli in presenza di una modificazione della condizione familiare"*, e che (ii) lo stato di figlio dichiarato giudizialmente e quello di figlio riconosciuto sono equiparabili. La Suprema Corte ha in tal modo ribadito una posizione condivisa dalla più recente giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cass. 18893/17, 5037/11 e 1935/96), facendo nel contempo anche il punto sui differenti orientamenti interpretativi della suddetta norma.

La vicenda in questione prende le mosse dalla domanda, presentata dalla figlia naturale del *de cuius*, di accertamento giudiziale della paternità naturale del defunto - il quale era venuto a conoscenza dell'esistenza

della stessa nel corso della propria vita - con conseguente dichiarazione di revoca del testamento olografo dello stesso, ai sensi dell'art. 687 cod. civ..

A seguito dell'accoglimento integrale della domanda attorea da parte del Tribunale adito e del successivo respingimento da parte dei giudici di appello, la questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte che, accogliendo l'unico motivo del ricorso, ha ribadito che il fondamento della revocazione testamentaria - di cui all'art. 687 cod. civ. - risiede proprio nell'esigenza di assicurare la tutela del figlio sopravvenuto, da intendersi come esigenza di carattere oggettivo, a nulla rilevando invece la volontà presunta, ipotetica o viziata del testatore. Il fatto che quest'ultimo, come nel caso di specie, fosse dunque a conoscenza dell'esistenza del figlio naturale e purtuttavia avesse deciso di non riconoscerlo e di non tenerne conto nel proprio testamento, a nulla rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 687 cod. civ.: ciò che rileva è invece, a detta della Suprema Corte, la sola esistenza del figlio, pur essendo lo stesso solo accertato giudizialmente e in un momento successivo alla morte del testatore.

Ciò che la norma vuole tutelare, non è, infatti, come nel caso della diposizione di cui all'art. 803 cod. civ. in tema di *"revocazione della donazione"*, la volontà del testatore: l'art. 803 cod. civ. presume che la conoscenza dell'esistenza del figlio da parte del donante avrebbe potuto impattare sulla stessa formazione dell'*animus donandi*, portando eventualmente il donante a riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione liberale - anche in considerazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione correlati all'esistenza o sopravvenienza di un figlio - ed è per tale ragione che consente la revocazione della donazione. L'articolo in questione, invece, a detta della Corte, per nulla si cura della volontà effettiva del testatore, ma mira a tutelare la situazione oggettiva dell'esistenza del figlio, i cui interessi devono essere considerati: se tale situazione oggettiva non è stata considerata dal testatore (sia perché la ignorava sia perché, pur avendone conteeza, non aveva inteso riconoscere il figlio), il testamento è quindi revocato di diritto.

III

Testamento e polizza assicurativa

La nomina per testamento di un terzo come "erede universale" non può considerarsi come revoca implicita effettuata dal de cuius della designazione dei propri "eredi legittimi" quali beneficiari di un'assicurazione sulla vita dallo stesso sottoscritta in precedenza.
(Cassazione, ordinanza n. 25635, depositata in data 15 ottobre 2018)

Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Cassazione ha riaffermato un più generale principio di autonomia del contratto di assicurazione sulla vita rispetto alle vicende successorie dell'assicurato, che può dirsi ormai consolidato (tra le altre Cass. 26606/16, 6531/06 e 4484/96).

La Suprema Corte chiarisce infatti che il diritto che sorge ai terzi designati beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita - il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo - trova la sua fonte nel contratto medesimo e resta, quindi, autonomo rispetto alle vicende successorie dell'assicurato. Dal momento che il diritto a ricevere il pagamento è un diritto proprio dei beneficiari designati, la liquidazione dell'indennizzo non entra a far parte del patrimonio ereditario del contraente l'assicurazione e, pertanto, non può essere devoluta agli eredi dell'assicurato secondo le regole della successione legittima e neppure quest'ultimo può disporne per testamento.

Al contraente l'assicurazione resta, tuttavia, il potere di revocare esplicitamente la designazione del terzo beneficiario. Nella medesima ordinanza viene precisato che, a tal fine, è necessaria una specifica indicazione da parte dell'assicurato di un nuovo soggetto beneficiario. Al contrario, le previsioni testamentarie che non contengono alcun riferimento alla precedente designazione dei beneficiari dell'assicurazione sulla vita, non possono essere interpretate come manifestazione della volontà da parte del *de cuius* di revocare tale designazione.

Più nello specifico, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la confusione, che aveva condotto il Giudice di primo grado e la stessa Corte d'Appello a giungere ad una pronuncia di senso opposto, veniva ingenerata dalla circostanza che il contraente l'assicurazione sulla vita aveva designato quali beneficiari della polizza i propri "eredi legittimi" e, in un momento successivo, nell'ambito del proprio testamento, aveva designato quale proprio "erede universale" un soggetto terzo.

La Corte chiarisce che il riferimento agli "eredi legittimi" contenuto nella clausola del contratto di assicurazione che individua i beneficiari della polizza costituisce solo "un criterio di determinazione" scelto dall'assicurato per consentire di individuare i soggetti ai quali spetterà, al momento della sua morte, il diritto di ricevere il pagamento dell'indennità. Tale criterio si limita dunque ad individuare una categoria astratta - coloro i quali risulteranno, al momento della morte dell'assicurato, suoi eredi legittimi - non richiedendo però che tali soggetti siano poi effettivamente chiamati all'eredità.

IV

Cointestazione del conto corrente

Si conferma il principio di diritto secondo cui la possibilità di qualificare come donazione indiretta la cointestazione - con firme e disponibilità disgiunte - di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora appartenuta ad uno solo dei cointestatari, discende dalla sussistenza dell'animus donandi.

(Tribunale di Roma, sentenza n. 11451, 6 giugno 2017).

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte in talune sue pronunce, secondo cui, affinché la cointestazione - con firma e disponibilità disgiunte - di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito e facente capo ad uno solo dei cointestatari, possa qualificarsi come donazione è necessario accertare l'*animus donandi*, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità.

Nel caso in esame, il coniuge aveva citato in giudizio la moglie al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento di una somma di denaro, a titolo di restituzione di quanto arbitrariamente dalla stessa prelevato dai conti correnti cointestati ai medesimi, in prossimità della loro separazione giudiziale.

Sul punto, il Tribunale ha osservato che lo spirito di liberalità non può rinvenirsi esclusivamente nell'esistenza del vincolo coniugale, soprattutto tenuto conto del fatto che la cointestazione spesso risponde ad esigenze di carattere meramente pratico, affinché entrambi i coniugi possano disporre di dette somme, in modo autonomo, nell'interesse della famiglia.

Alcuni commentatori hanno ritenuto che la sentenza del Tribunale di Roma presti il fianco a critiche. In particolare, dal momento che per le donazioni indirette non è previsto l'obbligo della forma scritta, risulta maggiormente difficoltoso individuare la sussistenza dell'intento di liberalità. Si auspica, pertanto, un'indagine caso per caso circa i rapporti intercorrenti tra le parti e gli interessi perseguiti.

V

Trust e testamento

Deve ritenersi nullo per violazione di norme imperative il conferimento in un trust familiare di beni pervenuti al disponente sulla base di un testamento poi dichiarato falso, qualora risulti dalle circostanze del caso che il conferimento era finalizzato ad eludere i diritti degli eredi legittimi del testatore.

(Breve nota a Tribunale di Roma, sentenza n. 23889/2018, depositata il 13 dicembre 2018)

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha dichiarato nullo l'atto di conferimento in un trust familiare di beni immobili pervenuti al disponente in forza di un testamento olografo dichiarato falso con sentenza passata in giudicato, ritenendo l'istituzione del trust in parola finalizzata ad eludere i diritti degli eredi legittimi del testatore.

A giudizio del Tribunale, la circostanza che il conferimento dei beni in trust si collochi in epoca successiva alla sentenza di primo grado dichiarativa della falsità del testamento conferma che la segregazione dei beni era finalizzata sin dal principio ad eludere l'obbligo di restituzione in capo al disponente in favore degli eredi legittimi.

La finalità perseguita, pertanto, preclude la possibilità di individuare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento, ponendosi la medesima in evidente contrasto con norme imperative, quali quelle poste a tutela della successione legittima. Da ciò discenderebbe, dunque, la nullità dell'atto per violazione dell'art. 1344 c.c..

A tal riguardo, l'interpretazione ormai dominante in giurisprudenza fa leva sul disposto dell'art. 6 della Convenzione de L'Aja 1º luglio 1985, secondo cui *"il trust è regolato dalla legge scelta dal costituente"*, che prevale sulla disposizione dell'art. 13 della precitata Convenzione, secondo cui *"nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti [...] sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione"*, disposizione che abilita il giudice a non riconoscere un trust, ancorché stipulato secondo la legge straniera ex art. 6 Conv. cit., allorchè non sia meritevole di tutela stante la causa concreta perseguita dal disponente.

Il giudice di prime cure ha, infine, ritenuto in ogni caso sussistenti i presupposti per l'esperibilità dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ. avverso l'atto di conferimento dei beni in trust. Trattandosi, infatti, di atto a titolo gratuito, in quanto finalizzato a far fronte ai bisogni della famiglia, la norma ora richiamata richiede soltanto che la parte debitrice *"conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento"*.

Nel caso di specie, a giudizio del Tribunale, il disponente era senz'altro consapevole dell'obbligo di restituzione dei beni ereditari agli eredi legittimi, all'esito dell'annullamento per falsità del testamento che lo istituiva erede, ricorrendo, pertanto, tutti i presupposti richiesti ex lege ai fini della revocabilità dell'atto.

VI

Tassazione della vendita di opere d'arte

È fondato il ricorso esperito dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento con cui sono stati ripresi a tassazione quali redditi di impresa gli introiti derivanti dalla vendita di opere d'arte acquistate nel corso di quaranta anni.

(Breve nota a Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, sentenza n. 1412 del 18 settembre 2018)

La vicenda di cui alla sentenza in epigrafe trae origine dagli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio a seguito dell'indagine finanziaria espletata sui conti di deposito bancario del contribuente, dai quali risultavano movimenti di accredito imputabili alla cessione di opere d'arte. L'Ufficio riteneva che tali cessioni rappresentassero esercizio di attività commerciale e, conseguentemente, riprendeva a tassazione i relativi imponibili, a fini Irpef, Irap e IVA.

In specie, l'Ufficio affermava che l'attività di compravendita delle opere posta in essere dal contribuente nel caso di specie presentava i caratteri di continuità ed abitualità propri dell'attività imprenditoriale, stante la sussistenza di tre indici rivelatori della "commercialità": (i) la significativa rilevanza economica delle transazioni (nel periodo 2006-2011, il contribuente aveva incassato la somma complessiva di Euro 628.880,00; (ii) la numerosità delle cessioni; e (iii) la ricorrente partecipazione del contribuente a mostre e gallerie d'arte.

Il contribuente eccepiva che le opere d'arte erano state raccolte nel corso di 40 anni e che la dismissione delle opere era stata avvenuta, per effetto di sopravvenute esigenze economiche personali, e, perlopiù, nei confronti di conoscenti e di case d'aste professionali, senza avvalersi di collaboratori.

Entrambe le sentenze di merito si sono espresse in senso favorevole al contribuente.

Con specifico riferimento alla sentenza in rassegna, i Giudici hanno ivi affermato che la presenza di introiti derivanti dalla cessione di opere d'arte non è per sé sola sufficiente a dimostrare la sussistenza dello svolgimento di un'attività economica organizzata finalizzata alla produzione e/o allo scambio di beni e servizi e che rappresenta comportamento normale di un collezionista l'acquisto e la vendita di opere d'arte allo scopo di arricchire la propria collezione, senza che possa attribuirsi alla dedizione alla creazione e al mantenimento della propria collezione la natura di atti commerciali tipica dell'esercente professionale di un attività imprenditoriale.

La pronuncia conferma l'impostazione secondo cui, al fine di qualificare la vendita di un'opera d'arte quale atto di commercio (*ergo imponibile*), è decisivo l'accertamento della sistematicità e della continuatività delle compravendite, ed a nulla rileva, per l'integrazione del requisito di "abitualità", la realizzazione di operazioni di acquisto e cessione isolate in un arco temporale ragionevolmente ampio.

VII

La tassazione del patto di famiglia

Il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis e seguenti del Codice Civile è assoggettato all'imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento della partecipazione dal disponente al discendente, sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario della partecipazione ai legittimari non assegnatari. Quest'ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all'aliquota ed alla franchigia relative al rapporto tra assegnatario e legittimario.

(Breve nota a Corte di Cassazione, sentenza n. 32823 del 19 dicembre 2018)

Il precedente in rassegna fa chiarezza sul regime impositivo applicabile all'attribuzione compensativa di somme di denaro nell'ambito della sottoscrizione di un patto di famiglia.

Come noto, nella sua struttura più semplice, il patto di famiglia prevede:

- a) il trasferimento gratuito dall'imprenditore a un discendente di un'azienda o di una partecipazione societaria;
- b) la corresponsione di una somma compensativa, a titolo di liquidazione dei diritti successori, da parte del discendente – beneficiario a favore degli altri legittimari, salvo rinuncia di questi ultimi.

Il regime impositivo applicabile alla corresponsione delle predette somme è stato oggetto di diversi dubbi interpretativi, non essendo chiaro agli operatori del diritto se tale corresponsione rientrasse nel regime di esenzione, ovvero se alla stessa dovesse applicarsi l'imposta di successione, avendo riguardo, ai fini dell'individuazione dell'aliquota, al rapporto tra imprenditore e legittimario.

Superando entrambe le posizioni *supra* richiamate, i Giudici di legittimità hanno affermato che l'attribuzione compensativa di somme di denaro nell'ambito della sottoscrizione di un patto di famiglia è assoggettata ad imposta di donazione con aliquota da determinarsi sulla base del rapporto intercorrente tra l'assegnatario ed il legittimario non assegnatario e non già in forza di quello intercorrente tra il disponente e l'assegnatario o tra il disponente e il legittimario.

La sentenza in commento presenta indubbiamente due profili di rilievo non trascurabili.

Il primo attiene al fatto che, a quanto consta, è la prima volta che la Corte di Cassazione si pronuncia in merito al regime fiscale applicabile all'aspetto forse più complesso dell'istituto del patto di famiglia, ovvero la "compensazione" che il beneficiario del patto di famiglia effettua in favore del legittimario pretermesso.

Il secondo è invece relativo all'assimilazione del patto di famiglia ad una donazione modale (cioè gravata da un onere), con la conseguenza che si rende applicabile l'art. 58 del D.lgs. 346/1990, secondo cui "*gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari*" e dunque soggetti ad imposta di donazione. Ciò, chiariscono i Giudici, a prescindere dalla circostanza che tale norma si riferisca alle prestazioni attribuite a soggetti "terzi" (quali di regola non sono, per le indicate ragioni di necessaria partecipazione al contratto, i legittimari non assegnatari).